



# CITTA' DI PORTOFERRAIO

## SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CERTO E LIQUIDO

**Creditore:** Esaom Cesa SpA con sede legale in Parma – Borgo Santa Chiara n.12 – Sede Amministrativa in Portoferraio – Via G. Cacciò n.23/25 - C.F. e P. IVA: 00225070499 – in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, Dott. Umberto Buzzoni.

**Oggetto della spesa:** Pagamento somme quantificate nella Sentenza n.10548/2017 in data 13.04.2017 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione quinta civile – (pervenuta al prot. n.10928/8.05.2018 a mano) sul ricorso R.G. n.11767/2013 presentato dal Comune di Portoferraio contro la Esaom Cesa SpA avverso la Sentenza n.63/23/12 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

**Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (n. e data fattura ed altra documentazione probatoria):**

Sentenza n.10548/2017 in data 13.04.2017 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione –  
– Sezione quinta civile;

**Epoca della fornitura:**

Anno 2017

**Importo lordo:**

€ 10.564,54 (€ 6.200,00 per compensi + spese generali 15% e accessori di legge = € 9.046,54 € + € 1.518,00 per contributo unificato)


**Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento di impegno**

L'ufficio tributi procede per competenza all'istruttoria del procedimento di riconoscimento del debito in parola rilevando che:


- Il debito è susseguente a Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile - per il pagamento delle relative spese.
- Non è stato assunto impegno di spesa nel corso del 2018 poiché l'Arch. Mauro Parigi, Dirigente all'epoca preposto, con nota prot. 33394 del 19/12/2018 – agli atti – ha trasmesso alla Corte dei Conti una serie di documenti inerenti la questione, per la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità per danno erariale;
- Con nota prot. 19865 del 29/07 u.s. il dott. Luca Donati – agli atti – evidenziando il rifiuto verbale dell'Arch. Parigi alla sottoscrizione della scheda per il riconoscimento del debito, ha altresì sottolineato la sua impossibilità alla sottoscrizione della stessa per il diritto/dovere di astensione in quanto individuato tra i soggetti responsabili dell'eventuale danno erariale di cui alla nota prot. 33394/2018 a firma dell'Arch. Parigi.

IL DIRIGENTE AREA 1, d'ordine del Sindaco giusto decreto prot. 26592 del 10/10/2019 e sulla base della documentazione acquisita agli atti, attesta:

- 1) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile e che lo stesso non trova copertura né parziale né totale tra i residui passivi risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
- 2) che il presente debito fuori bilancio rientra nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000.

Portoferraio, 

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Chiara Mancusi

Il Dirigente dell'Area 1  
Dott. Rossano Mancusi  




CITTA' DI PORTOFERRAIO  
Provincia di Livorno  
Il Sindaco

Sede Municipale Via Garibaldi-57037 PORTOFERRAIO- Tel. 0565/937111- Fax 916391- Cod. fisc. 82001370491

Prot.n. 25392

Oggetto: Nomina Dirigente ad hoc per sottoscrizione schede debiti fuori bilancio.

**IL SINDACO**

Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2019 avente ad oggetto "RIDETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ORGANIGRAMMA. APPROVAZIONE";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10467 del 19.04.2019 con il quale veniva recepita la nuova struttura organizzativa;

Richiamate le note prot. 19865 del 29.07.2019 e prot. n. 23007 del 03.09.2019 a firma del Dirigente Area II Dott. Luca Donati con le quali evidenzia la sua impossibilità a sottoscrivere le schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom per il diritto/dovere di astensione derivante dal contenuto della nota prot. n. 33394 del 19.12.2019 a firma dell'Arch. Parigi Mauro e con le quali chiede al Sindaco di nominare un soggetto in sua sostituzione;

Considerato il Dott. Luca Donati, dirigente dell' Area Finanziaria, è in evidente conflitto di interessi per quanto attiene alla firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla nomina di un dirigente incaricato all' uopo per assolvere alle procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**RITENUTA** la propria competenza ad adottare il presente atto;

**DECRETA**

1. di nominare il Segretario Generale/dirigente Area 1 quale sostituto del Dott. Donati per la firma delle schede relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio riferiti al contenzioso tributario Comune di Portoferraio/Esaom, per la sottoscrizione del parere di regolarità contabile relativo alle schede e per i procedimenti connessi alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.

**STABILISCE**

Inoltre, che il presente provvedimento venga notificato agli interessati nelle forme di legge e trasmesso agli Uffici comunali per il seguito di competenza  
Altresì che il presente decreto non sia affisso all' albo pretorio poiché contenente dati sensibili.

Portoferraio, 08.10.2019

IL SINDACO  
Angelo Zini



10548 17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE QUINTA CIVILE

composta da

- Camilla Di Iasi · Presidente
- Oronzo De Masi · Consigliere
- Liana Maria Teresa Zoso · Consigliere
- Giulio Maria Stalla · Consigliere
- Enrico Carbone · Consigliere rel.

TARSU

R.G. 11767/2013

Clon. 10548

U.P. 13/4/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 11767/2013 R.G. proposto da  
Comune di Portoferraio, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana  
Cannas, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla  
via Sestio Calvino n. 33, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ESAOM (EESA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio  
Mazzanti, Virgilio Antelmi, Paolo Barabino e Guido Francesco  
Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo  
in Roma alla via Cosseria n. 5, per procura a margine del  
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della  
Toscana n. 63/23/12 depositata il 13 marzo 2012.

Il Consigliere est.

1054  
1002

copio comunicato ai soci fini dell'art. 133 CPC

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi gli Avv.ti Luciana Cannas per il ricorrente e Guido Francesco Romanelli per la controricorrente.

### **FATTI DI CAUSA**

In rigetto dell'appello del Comune di Portoferraio, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava l'annullamento di primo grado dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di ESAOM CESA s.p.a. per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, annualità 2001, relativa alle superfici di esercizio dell'attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni.

Il giudice d'appello ribadiva la detassazione piena - invece di quella parziale concessa dal Comune - per le aree che la società aveva provato essere luoghi di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.

Il Comune di Portoferraio ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

La società ESAOM CESA resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3, e 68, comma 3, d.lgs. 507/1993, per aver il giudice d'appello ritenuto spettante la detassazione totale delle superfici di formazione dei rifiuti speciali nonostante il regolamento comunale prevedesse per la categoria di attività soltanto una riduzione del 30%.

2. Il ricorso è inammissibile.

Vero che l'esonero da tassazione previsto dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra un'eccezione, i cui presupposti spetta quindi al contribuente allegare e provare (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107).

Vero altresì che l'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, facoltà la quale esige tuttavia uno specifico esercizio regolamentare, in difetto restando le superfici esenti da tassazione (Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581, Rv. 607450; Cass. 13 giugno 2012, n. 9630, Rv. 622870).

Ciò premesso, nella specie la riduzione del 30% è prevista dal regolamento comunale in via forfetaria e come tale è stata applicata alle superfici di che trattasi («non essendo agevolmente identificabile quella ove venivano prodotti i rifiuti speciali»: pag. 3 di ricorso); invero, l'art. 10, comma 4, reg. comunale TARSU indica una precisa condizione della detassazione a percentuale fissa («ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ...»: pag. 10 di controricorso).

Con motivazione non censurata, la sentenza d'appello dichiara che ESAOM CESA ha provato in quali aree si formano i rifiuti speciali, in quale modo provvede allo smaltimento diretto e di aver reso di tutto ciò edotta l'amministrazione comunale; munita di informazioni specifiche e dettagliate, quest'ultima non poteva applicare la disposizione regolamentare *à forfait*.

Quindi, la sentenza d'appello è immune da violazione di legge, denunciando la quale il Comune tende a ottenere un'inammissibile riedizione del giudizio di fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese.


**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Dichiara che il ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/2002.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017.

Il Consigliere est.  
Enrico Carbone



Il Presidente  
Camilla Di Iasi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 28 APR 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARBONA

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARBONA

